

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 maggio 2012)

INDICE

AMORUSO: sul fenomeno dei furti d'auto a Bari e provincia (4-06738) (risp. DE STEFANO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	Pag. 5245	<i>per la pubblica amministrazione e la semplificazione</i>	5256
CAMBER: sullo sciopero degli autotrasportatori (4-06533) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	5247	D'ALIA: sulla carenza di organico nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-06920) (risp. FERRARA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	5264
CASTELLI: sulla vicenda relativa ai militari italiani, impegnati in operazioni antipirateria, trattenuti in India (4-06937) (risp. DI PAOLA, <i>ministro della difesa</i> )	5251	FASANO: su incidenti stradali causati dalla presenza di animali nel raccordo autostradale Salerno-Avellino (4-06464) (risp. PASSERA, <i>ministro delle infrastrutture e trasporti</i> )	5266
COSTA: sul ritardo nel trasferimento di impianti sul traliccio unico di Parabita (Lecce) (4-06613) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	5254	sul parco eco-archeologico di Pontecagnano (Salerno) (4-06544) (risp. ORNAGHI, <i>ministro per i beni e le attività culturali</i> )	5268
sul trattamento di quiescenza per il personale appartenente a ruolo ad esaurimento (4-07239) (risp. PATRONI GRIFFI, <i>ministro</i> )		LATORRE: sulla salvaguardia delle coste pugliesi contro le trivellazioni in Adriatico (4-06262) (risp. PASSERA, <i>ministro dello sviluppo economico</i> )	5270



AMORUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la stampa barese ha di recente pubblicato notizie sui primi dati, ancora provvisori, in merito ai furti d'auto avvenuti nel capoluogo pugliese e provincia nell'anno 2011;

come rilevato in particolare dalla "Gazzetta del Mezzogiorno" in cronaca di Bari, già nel 2010 Bari e provincia avevano registrato l'inaccettabile cifra di 10.668 veicoli rubati, un *trend* che secondo i primi dati emersi dovrebbe non solo confermarsi, ma addirittura crescere di circa il 2-3 per cento nell'anno appena trascorso;

un'analisi delle notizie di stampa dei casi di cronaca relativi al fenomeno dei furti di auto a Bari e provincia evidenzia come vi siano molte informazioni, ormai ritenute sicure da parte delle autorità inquirenti e di polizia, su cosa viene fatto ai veicoli rubati dopo che il furto è stato perpetrato sul fatto che essi entrano nel ciclo della ricettazione e, a seconda dei casi, siano inviati verso l'Europa orientale oppure entrino nel mercato illegale dei pezzi di ricambio;

stupisce notare come, a fronte dell'esistenza di analisi molto accurate in merito alle cifre e ai risvolti del fenomeno (e perfino in merito alla sua incidenza a seconda delle varie fasce orarie della giornata), il numero di furti d'auto si mantenga costante, dando a Bari una cattiva nomea purtroppo nota in tutta Italia;

appare necessario affrontare, in modo specifico e metodico, il fenomeno dei furti d'auto concentrando su questo obiettivo risorse e mezzi. Solo in tal modo si può porre un freno all'azione dei ladri d'auto che ormai colpisce in media 30 veicoli al giorno a Bari e provincia. Inoltre una forte azione da parte delle autorità competenti attive sul territorio avrebbe uno straordinario effetto di prevenzione e dissuasione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue competenze, ritenga di assumere in merito a quanto esposto in premessa.

(4-06738)

(1° febbraio 2012)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare per fronteggiare il fenomeno dei furti di auto, particolarmente presente nel territorio di Bari e provincia.

La Puglia è sicuramente tra le regioni più colpite da questa fattispecie delittuosa.

Rapportati alle altre tipologie, negli ultimi due anni i furti di autovetture nella provincia di Bari (compresi i comuni entrati a far parte della nuova provincia Barletta, Andria e Trani) hanno mantenuto un'incidenza pressoché costante sul totale dei furti in genere: 29,95 per cento nel 2010, 29,86 nel 2011, 27,17 per cento in questo primo scorcio del 2012.

Il fenomeno è stato oggetto di una mirata attenzione, sotto il profilo dell'attività di prevenzione e di repressione, oltre che di specifici controlli di natura amministrativa effettuati in particolare dal locale compartimento della Polizia stradale nei confronti delle attività imprenditoriali (rivendite, autodemolitori, agenzie di consulenza e disbrigo pratiche automobilistiche) potenzialmente interessate al mercato del riciclaggio e della ricettazione.

Gli esiti, anche messi in relazione ad alcune recenti operazioni di contrasto concluse con successo da parte della Polizia di Stato, possono considerarsi incoraggianti. Analogamente, si rileva una notevole contrazione del fenomeno riguardante l'esportazione di autovetture di provenienza furtiva verso i Paesi dell'est Europa attraverso le linee di collegamento marittimo che passano dal capoluogo.

Più precisamente, esaminando i dati interforze rilevati al 23 febbraio 2012 nel territorio provinciale, si rileva che, mentre dal 2009 al 2010 si era registrato un incremento dei furti d'auto del 4,6 per cento, tra il 2010 ed il 2011 si è assistito ad una decisa riduzione nella misura dell'8,1 per cento.

La flessione appare ancora più marcata se si considera la situazione del solo capoluogo, dove nel confronto tra il 2010 ed il 2011, la riduzione si attesta intorno al 13,7 per cento.

Inoltre, nel 2011, è stato ritrovato il 48,9 per cento degli autoveicoli rubati.

Nel corso del 2011 la Polizia di Stato ha tratto in arresto complessivamente 25 persone per furti di auto, mentre 63 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria in stato di libertà (cinque delle quali per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e riciclaggio di auto rubate). Cinque soggetti sono stati tratti in arresto per rapina di autovetture.

L'attività di controllo del territorio è stata potenziata, dal 1° gennaio 2012, con l'impiego di personale del reparto prevenzione Puglia settentrionale, ottenendo i seguenti risultati: le persone controllate sono state 18.432, di cui 108 denunciate all'autorità giudiziaria, i veicoli controllati sono stati 6.744, (di cui 27 risultati rubati), mentre 211 sono stati sequestrati. Sono state anche ritirate 28 patenti e 47 carte di circolazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

DE STEFANO

(10 maggio 2012)

CAMBER. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -  
Premesso che:

le associazioni di categoria hanno proclamato lo sciopero degli autotrasportatori merci dal 23 al 27 gennaio 2012;

tale decisione scaturisce dalla mancata convocazione, da parte del Governo, dei rappresentanti degli autotrasportatori nell'ambito dell'adozione di provvedimenti che, ad avviso degli operatori, compromettono la competitività del settore e ne aggravano irrimediabilmente i costi, mettendo così i vettori italiani fuori mercato;

in particolare si sottolinea l'aumento esponenziale del costo del gasolio, cresciuto nel corso del 2011 del 28 per cento, l'aumento delle giornate nelle quali è vietata la circolazione dei mezzi pesanti, la mancata mensilizzazione del recupero delle accise, gli aumenti dei premi assicurativi, dei pedaggi autostradali, il rischio della cancellazione dei costi per la sicurezza e la liberalizzazione normativa per le imprese con veicoli di piccola portata;

tale situazione aggrava pesantemente, in particolare per le imprese del Friuli-Venezia Giulia, una situazione lavorativa ed occupazionale già drammatica dovuta alle problematiche scaturenti dalla concorrenza delle imprese straniere dell'Est europeo che svolgono attività di cabotaggio nel nostro Paese a costi d'esercizio molto più favorevoli e quindi a tariffe decisamente inferiori a quelle praticate (e praticabili) dalle imprese italiane;

poco prima delle festività natalizie alcune associazioni di settore, in seno a Confindustria, hanno presentato un ricorso al TAR del Lazio per cancellare i costi della sicurezza, indebolendo così ulteriormente l'autotrasporto italiano,

si chiede di sapere:

quando si intenda convocare un "tavolo" di confronto fra Governo e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'autotrasporto su strada (così scongiurando lo sciopero che avrebbe ricadute pesanti su molti settori dell'economia del Paese) per dare riposte concrete ai gravi problemi del settore che evidentemente comportano gravi ricadute per i lavoratori e le loro famiglie, in particolare per quelli del Friuli-Venezia Giulia che già subiscono le ricadute fortemente negative scaturenti dalla concorrenza delle imprese d'autotrasporto dell'Est europeo;

se, in tale contesto brevi il Governo intenda rapidamente adottare quelle regole (minimali e a costo pressoché nullo per il bilancio dello Stato) che consentano ai vettori italiani di operare nella legalità e con professionalità, in particolare confermando la vigenza, in quali tempi auspicabilmente dei costi di sicurezza, necessari per garantire l'incolumità dell'utenza stradale ed un corretto rapporto fra committenti e vettori.

(4-06533)

(10 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Occorre premettere che il Governo riserva una particolare attenzione al settore dell'autotrasporto in quanto considerato vitale per l'economia del Paese. In data 11 gennaio 2012 ha incontrato le associazioni del settore maggiormente rappresentative. Nel corso di tale incontro, al quale ha partecipato il vice ministro Mario Ciaccia, ha manifestato la propria disponibilità per il raggiungimento di una soluzione delle problematiche evidenziate dagli operatori del settore, delineando, in via generale, le soluzioni allo stato percorribili e le modalità per la loro realizzazione; nel contempo, ha richiamato le categorie stesse al senso di responsabilità che deve accomunare tutti nell'affrontare l'attuale situazione di crisi.

Per quanto riguarda le agitazioni della categoria, grazie all'atteggiamento di collaborazione tenuto dal Governo, tutte le associazioni dell'autotrasporto che avevano proclamato il fermo dei servizi hanno sospeso le agitazioni, ad eccezione di alcune imprese aderenti ad una sola associazione, limitatamente rappresentativa a livello nazionale.

In relazione agli impegni assunti dal Governo, si evidenzia quanto segue.

Sono stati accelerati, rispetto agli anni scorsi, gli adempimenti burocratici necessari al fine del rimborso del maggior onere derivante dalle accise sul gasolio per l'anno 2011. Le imprese esercenti l'attività di autotrasporto potranno, pertanto, richiedere la compensazione alla prima utile scadenza fiscale.

È stata, inoltre, definita con il Ministero dell'economia e delle finanze la norma necessaria per consentire dal 2012 il rimborso su base almeno trimestrale. Tale norma si è tradotta nell'articolo 61 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, che ha, fra l'altro, rafforzato quanto già previsto in ordine alla sterilizzazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, rendendola strutturale. Inoltre, la citata norma consente agli esercenti l'attività di autotrasporto di richiedere il rimborso dell'incremento di valore dell'accisa sul gasolio in modo frazionato, ovvero riferito ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell'anno solare, con la conseguenza che il momento della fruizione del beneficio viene anticipato rispetto al passato.

Inoltre, con riferimento ai consumi effettuati nel corso del 2012, non trova più applicazione il limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese. L'Agenzia delle dogane ha diramato le opportune informazioni a beneficio degli interessati.

Il Governo, al fine di porre un freno agli ingiustificati aumenti dei premi assicurativi, è intervenuto, sia presso l'Associazione delle imprese assicuratrici (ANIA), per approfondire e rimediare alla situazione di aumento generalizzato dei premi assicurativi RCA, sia con una segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per attivare una verifica sull'eventuale esistenza di intese o di operazioni restrittive della concorrenza tra compagnie di assicurazione. Con gli ultimi interventi normativi sono stati rafforzati gli strumenti per contrastare le frodi assicurative e sui risarcimenti, al fine di una riduzione dei premi assicurativi.

Inoltre, il 24 febbraio 2012 è stato firmato il decreto tra i Ministeri delle infrastrutture e dell'economia, concernente la ripartizione delle risorse stanziata dalla legge di stabilità per il 2012 a favore di interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, a valere sui fondi del 2012, che, a legislazione vigente, ammontano a 373,6 milioni di euro: infatti, per effetto dell'articolo 61, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, le risorse già previste, pari a 400 milioni di euro, sono state decurtate di 26,4 milioni di euro per far fronte alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'anticipo del recupero delle accise di cui sopra.

Il Governo condivide la necessità di riconoscere agli autotrasportatori la copertura dei costi incompressibili della sicurezza, come già previsto dalle vigenti disposizioni: fermo restando quanto sopra, a causa del preoccupante inasprirsi del confronto con la committenza, è stato attivato un confronto tecnico fra tutti i soggetti interessati, finalizzato ad una semplificazione della normativa che renda più praticabile l'applicazione.

Riguardo ai ricorsi proposti dalla committenza per l'annullamento con sospensiva del decreto dirigenziale prot. n. 234 del 22 novembre 2011 e del provvedimento dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 2 novembre 2011, aventi ad oggetto la definizione dei costi di esercizio (*ex art. 83-bis*, commi 1, 2, 4, e 4-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008), giova ricordare che l'amministrazione ha tempestivamente posto in essere quanto necessario per la difesa in giudizio. Si segnala che relativamente alla richiesta di sospensiva degli stessi provvedimenti, è stato preso atto della rinuncia dei ricorrenti ed è stata fissata per il 28 giugno 2012 la discussione nel merito.

Sempre con riferimento all'*art. 83-bis*, sarà tempestivamente perfezionato il decreto che disciplina le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma (*art. 83-bis*, commi 14 e 15).

Inoltre, il Governo, per garantire la regolarità del mercato e la professionalizzazione del settore, aveva manifestato la disponibilità a riesaminare ed approfondire le principali problematiche sollevate dagli operatori

del settore riguardo al regolamento (CE) n. 1071/2009 in materia di accesso alla professione di autotrasportatore (ambito di applicazione, gestore dei trasporti, esenzione dall'esame di capacità professionale in caso di esperienza decennale), anche alla luce di quanto previsto da altri Paesi europei.

Tale impegno si è concretizzato nella predisposizione di un emendamento all'articolo 11 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che prevede significative novità in materia di accesso alla professione e al mercato dell'autotrasporto. In particolare, si segnalano: 1) l'inclusione nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009, delle imprese che intendono esercitare l'attività di trasporto merci con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate; 2) la possibilità, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, di soddisfare il requisito dell'idoneità professionale attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni 10 anni; 3) la possibilità, per i soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale di essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa; 4) l'obbligo, per le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi; le imprese stesse, inoltre, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a "Euro 5", da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore ad "Euro 5"; 5) l'esonero, dei soggetti che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado, dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità; 6) l'esonero, analogamente, dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale delle persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o di altro Stato dell'Unione europea, da almeno 10 anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 5 del 2012.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(9 maggio 2012)

---



CASTELLI. - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* -

Premesso che:

il 15 febbraio 2012, nelle acque internazionali del Kerala, a 30 miglia dalla costa indiana, due marò a protezione della petroliera mercantile Enrica Lexie dell'armatore Fratelli D'Amato avrebbero sparato colpi d'avvertimento contro una piccola imbarcazione in avvicinamento;

la sera stessa un peschereccio indiano ha denunciato di essere stato attaccato a colpi di arma da fuoco, che hanno provocato la morte di due pescatori;

secondo quanto riferito in una nota dalla Marina militare l'atteggiamento del peschereccio era stato giudicato chiaramente ostile, tipico dei pirati. Le modalità di avvicinamento erano le stesse già seguite in operazione di abbordaggio, caratteristiche di quei mari. I marinai a bordo del mercantile hanno messo in atto le procedure *standard*. Il peschereccio si è allontanato dopo la terza raffica di avvertimento, senza danni evidenti a bordo;

secondo la Guardia costiera indiana invece l'uccisione dei due pescatori da parte dei militari del Battaglione San Marco è stato un errore di giudizio: l'equipaggio italiano - secondo l'ispettore Bassora, Comandante Regionale della Guardia costiera - ha preso tempo nel segnalare il caso;

atteso che:

le autorità italiane avrebbero informato le autorità con due ore e mezzo di ritardo, così che è stata la polizia di Neendakara, nel distretto di Kollam, a segnalare per prima l'incidente;

la nave, con a bordo undici italiani, fra cui sei militari della Marina e il comandante, e 18 indiani, è così stata bloccata dalle autorità indiane ed è entrata nel porto di Kochi dove la polizia dello Stato del Kerala ha assunto la responsabilità delle indagini dopo aver ricevuto dalla Guardia costiera indiana le informazioni sull'accaduto;

Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, per i quali il magistrato ha convalidato l'arresto giudiziario fino all'11 marzo in base al codice penale indiano, rischiano anche la pena di morte. Le trattative diplomatiche sono ancora molto delicate. Nello Stato del Kerala, dove l'incidente ha avuto luogo, fra qualche mese ci saranno le elezioni e c'è il timore che la vicenda degli italiani possa essere usata politicamente contro il partito di Sonia Gandhi. Le autorità locali, inoltre, rifiutano di fornire ai colleghi italiani gli esiti delle perizie balistiche e dell'autopsia;

premessò altresì che:

non sembrerebbero esservi dubbi che, essendo l'episodio avvenuto in acque internazionali e battendo la nave implicata bandiera italiana, la giurisdizione del caso è di tutta evidenza competenza della magistratura italiana;

era del tutto prevedibile che, stante la situazione dello Stato del Kerala, non vi fossero *in loco* le condizioni per un sereno accertamento dei fatti da parte delle autorità indiane;

non si comprende per quale motivo la nave sia entrata nel porto di Kochi e sia stato ordinato ai due marò di scendere a terra mettendoli in balia delle autorità indiane;

così facendo è stata violata anche la legge italiana che vieta l'estradizione verso Paesi che prevedono per i reati addebitati la pena di morte anche per chi sia stato riconosciuto colpevole;

è stato rilasciato un segnale devastante per i militari italiani che da oggi avranno la consapevolezza che in un caso qualunque di incidente verranno abbandonati dalle autorità italiane al loro destino,

l'interrogante chiede di sapere se risulti chi sia stato ad impartire l'ordine di far entrare la nave in acque territoriali indiane e a far sbarcare i due militari.

(4-06937)

(23 febbraio 2012)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero degli affari esteri.

In premessa si chiarisce, con riferimento alla vicenda occorsa il 15 febbraio 2012 al mercantile motonave "Enrica Lexie", che la ferma opposizione del nostro Governo ad ogni pretesa indiana di effettuare investigazioni sulla nave e sul personale a bordo si è accompagnata alla decisa affermazione della giurisdizione italiana sul caso, in conformità al diritto internazionale generale e convenzionale, in quanto il fatto è avvenuto in acque internazionali su una nave battente bandiera italiana ed essendovi coinvolti militari italiani, facenti parte del Nucleo militare di protezione (NMP) a bordo del mercantile, operanti nell'ambito di un'operazione antipirateria raccomandata da norme internazionali.

Quanto invece allo specifico quesito posto, si precisa che la motonave è stata indotta ad entrare nelle acque territoriali indiane dalle autorità locali che hanno chiesto al mercantile di dirigere in porto con la richiesta di collaborare nell'identificazione di alcuni sospetti pirati fermati nell'area in cui l'unità era stata attaccata.

Nella fattispecie, l'autorizzazione a procedere verso le acque territoriali indiane è stata data dalla compagnia armatrice, una volta contattata dal comandante della nave. Ciò, tuttavia, per la presenza del NMP a bordo, è avvenuto a seguito di preventiva informazione della catena di comando militare nazionale, che, peraltro, sulla base del quadro di situazione a quel

momento noto, non aveva ravvisato elementi che potessero indurre a negare una doverosa attività di collaborazione con uno Stato sovrano.

Al momento della richiesta non vi erano, infatti, motivi per sospettare quanto sarebbe accaduto ed appariva naturale ed opportuno collaborare con le autorità indiane nel quadro della comune lotta alla pirateria. È evidente, quindi, che si è trattato di giudizi e conseguenti decisioni che al momento apparivano congrui e che solo successivamente hanno dovuto confrontarsi con un contesto di riferimento assai diverso e carico di ben più ampie criticità.

Concludendo, si assicura che il Governo continua a riservare alla vicenda la massima e dovuta attenzione, concentrandosi sulle indagini in corso, sull'eccezione di giurisdizione e sulla prosecuzione dell'opera di sensibilizzazione di Paesi amici, anche in seno alle principali organizzazioni internazionali, con l'obiettivo di riportare in Italia i nostri marò.

*Il Ministro della difesa*

DI PAOLA

(10 maggio 2012)

---

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il Comune di Parabita (Lecce) risente ormai da troppi anni del problema dell'inquinamento elettromagnetico, registrando puntualmente valori superiori ai limiti consentiti dalla legge;

il problema è aggravato dal grave ritardo nello spostamento delle 64 emittenti radiotelevisive attualmente ospitate dai tralicci di una società su un unico traliccio di altra società;

la soluzione al problema, prevista con l'attivazione del "traliccio unico", potrà considerarsi definitiva solo dopo che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) Puglia avrà attestato il trasloco di tutte le antenne sul traliccio unico;

l'operatività del traliccio unico, prevista per l'anno 2009, di fatto non è ancora stata attuata in quanto ad oggi si registra solo un parziale trasloco di poche emittenti radiotelevisive sul traliccio unico, il cui completo utilizzo consentirebbe di ridurre i valori di inquinamento elettromagnetico;

nel frattempo le ultime misurazioni Arpa, effettuate il 10 e 24 maggio 2011, hanno registrato dei picchi superiori a 8 V/m, ovvero oltre il limite di 6 V/m consentito dalla legge e di gran lunga superiori all'obiettivo di qualità stabilito dalla Regione Puglia in 3 V/m;

la questione è aggravata dall'impossibilità per i cittadini di conoscere quotidianamente i valori di inquinamento elettromagnetico, vista l'inattività delle centraline di rilevamento presenti sul territorio, che sono ancora spente causa presunti problemi di natura economica;

i cittadini parabitani infatti possono solo riscontrare i valori rilevati da centraline di proprietà privata, che registrano dati molto discordanti rispetto a quelli certificati dall'Arpa Puglia nel mese di maggio 2011;

sembra non più procrastinabile il definitivo trasloco sul traliccio unico di tutte le emittenti radiotelevisive che è la sola garanzia di riduzione degli effetti nocivi delle emissioni inquinanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con estrema urgenza verificando gli attuali livelli di inquinamento elettromagnetico certamente di gran lunga superiori ai limiti stabiliti dalla legge e conseguentemente intimando l'immediato trasloco di tutti gli impianti sul già previsto traliccio unico a salvaguardia della salute pubblica e dell'interesse collettivo.

(4-06613)

(18 gennaio 2012)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo concernente il ritardo nel trasferimento di 64 impianti di radiodiffusione presso il "traliccio unico" a Parabita (Lecce) motivato dal superamento dei limiti consentiti dalla legge dei valori di campo elettromagnetico rilevati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia il 10 e il 24 maggio 2011, sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che le misurazioni del livello di inquinamento elettromagnetico effettuate dall'ARPA Puglia nel mese di maggio 2011 si collocano proprio nell'ambito della procedura di attivazione del "traliccio unico" allo scopo di rilasciare il relativo parere preventivo di compatibilità del progetto con i limiti di esposizione al campo elettromagnetico stabiliti dalla legge.

Infatti, il regolamento adottato dalla Regione del 14 settembre 2006, n. 14, per l'applicazione della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5, recante "Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz", prevede che l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione di-

gitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uso assegnate, vengano autorizzate dai Comuni previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia (competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, cosiddetta legge quadro) in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge quadro e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione.

Inoltre, come emerge chiaramente dalla documentazione tecnica allegata al parere, le misurazioni delle alte frequenze, effettuate con la tecnica della "banda stretta" così da poter discriminare i contributi legati alle diverse sorgenti di campo, erano al di sotto del limite consentito dalla legge (6 V/m). La competente ARPA, infatti, nel ritenere l'infrastruttura Towersud compatibile con i limiti di legge attualmente vigenti, ha espresso il proprio parere favorevole al fine di attivare lo spostamento delle frequenze radiotelevisive sul traliccio unico.

Per ciò che attiene alle autorizzazioni di competenza dell'Ispettorato territoriale Puglia per il trasloco degli impianti radiotelevisivi sul traliccio unico, va rilevato che già dal mese di gennaio 2011 risultano pervenute 28 istanze di trasferimento impianti di radiodiffusione presso la nuova torre, di cui 10 televisive e 18 radiofoniche.

Tali istanze sono state tutte prontamente istruite e 12 sono state definite con provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda le rimanenti istanze, alcune sono state negate per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005, altre invece si trovano nella fase istruttoria in quanto in attesa di ulteriore documentazione da parte delle eminenti, oppure della presentazione della modifica dei parametri radioelettrici o del versamento per le verifiche radioelettriche di rito.

Si precisa inoltre che per il rilascio del certificato di conformità *post* attivazione, da parte dell'ARPA, il gestore dell'infrastruttura Towersud dovrà presentare una perizia giurata nella quale siano specificati i parametri tecnici di tutte le eminenti attivate.

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PASSERA

(4 maggio 2012)

---

COSTA. - *Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* - Premesso che:

in data 25 gennaio 2012 l'interrogante presentava l'interrogazione 4-06683 la quale riportava in modo analitico e dettagliato una serie di fatti e circostanze che per anni si sono trascinate in modo ingiusto ed indegno per uno Stato civile;

gli ex funzionari dello Stato, tristi ed involontari protagonisti di questa vicenda, che per decenni hanno operato nel superiore interesse della collettività con impegno e professionalità, meriterebbero dallo Stato maggiore riconoscenza ed attenzione;

la risposta pervenuta dal Ministro in indirizzo è generica e non risponde affatto alle dettagliate motivazioni puntualmente riportate nel testo dell'interrogazione oltre a sembrare molto simile ad altra risposta fornita ad altro interrogante in altra Legislatura su identica questione;

per comodità di riferimento si riporta di seguito il testo integrale della precedente interrogazione nella quale si osservava che per effetto dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, furono a suo tempo istituiti, presso le stesse, i cosiddetti ruoli ad esaurimento, in cui vennero relegati tutti quei funzionari della carriera direttiva rivestenti le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, i quali, benché dotati dei requisiti richiesti, non furono inquadrati nei ruoli della dirigenza per mancanza di posti disponibili, né videro migliorare in seguito la loro posizione di carriera; anzi mantennero, fino al loro pensionamento, le rispettive qualifiche di provenienza (ridefinite, appunto, "qualifiche ad esaurimento") pur svolgendo, di fatto, compiti non estranei all'area della stessa dirigenza quanto a responsabilità connesse e a livello qualitativo delle relative prestazioni;

il trattamento pensionistico dei predetti funzionari è disciplinato dall'art. 73, secondo comma, del medesimo testo legislativo - disposizione tuttora vigente - secondo cui le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui all'art. 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;

questa disposizione di legge è diretta a compensare - sia pure parzialmente e con effetto differito nel tempo - la disparità di trattamento venutasi a creare tra i predetti funzionari e la maggior parte dei loro ex colleghi, i quali, soltanto per aver potuto vantare una maggiore anzianità di servizio rispetto ai primi, anche di pochi mesi, conseguirono il passaggio diretto e automatico nel ruolo dei dirigenti;

in attuazione di tale disposizione, i soggetti interessati hanno quindi diritto a percepire una pensione calcolata sulla sommatoria di tutte le voci stipendiali di natura fissa e ricorrente, riconosciute all'ex primo dirigente (ora dirigente di seconda fascia) a prescindere dall'effettivo esercizio delle

funzioni dirigenziali e, quindi, in relazione alla sola qualifica di dirigente, qualifica che viene del resto attribuita anche ai funzionari dei ruoli ad esaurimento contestualmente al loro collocamento a riposo, unicamente a fini pensionistici;

nel regolare la materia dal punto di vista amministrativo, il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, ha previsto che per la liquidazione di dette pensioni è necessario porre come riferimento il "trattamento economico fondamentale" dell'ex primo dirigente di pari anzianità, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturata al 1° dicembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali;

va tuttavia osservato che per quanto concerne la retribuzione di posizione, tale esclusione si giustifica solo con riferimento alla sua parte variabile, mentre la parte fissa o minima della retribuzione in parola, non avendo alcun rapporto di relazione con le funzioni dirigenziali, rappresenta, insieme alle altre voci retributive già indicate nella circolare stessa, una delle componenti essenziali del predetto trattamento economico fondamentale, concorrendo, così, a costituire l'effettiva base retributiva per il computo delle pensioni spettanti al personale di cui trattasi. Tale quota retributiva, infatti, stabilita "in misura uguale per tutti gli appartenenti alla stessa fascia di dirigenza", viene corrisposta al dirigente stesso anche in assenza di dette funzioni, come, ad esempio, nei periodi di aspettativa o di distacco presso altra sede di servizio, durante i quali egli viene sollevato dai normali incarichi di direzione (si veda il parere del direttore dell'ufficio dei ruoli unico della dirigenza n. 175-2003 del 5 giugno 2003 e la lettera della Ragioneria generale dello Stato n. 64581 del 7 giugno 2002);

al riguardo, si richiama in primo luogo la normativa contrattuale vigente in materia, da cui risulta che nell'ambito della struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale la retribuzione di posizione è suddivisa in due componenti nettamente distinte: retribuzione di posizione parte fissa (pari al suo valore minimo contrattualmente previsto) e retribuzione di posizione parte variabile; e che la parte fissa viene poi inclusa tra le voci del trattamento economico fisso annuo spettante al dirigente di seconda fascia;

in perfetta analogia a quanto sopra, la Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2004/P, adottata nell'adunanza congiunta del 26 febbraio 2004, sosteneva che in relazione alla retribuzione di posizione vanno individuate due distinte componenti: una parte fissa ascritta al trattamento fondamentale al pari dello stipendio e della RIA, una parte variabile ricompresa, così come la retribuzione di risultato, nel trattamento economico accessorio;

peraltro, il Ministero dell'interno, con nota 1/1047/1 del 15 maggio 2002, nel chiedere alla Ragioneria generale dello Stato l'assenso per il riconoscimento della retribuzione di posizione nella sua parte fissa in favore dei propri funzionari della carriera direttiva di ragioneria (non aventi, peraltro,

né le funzioni né la qualifica di dirigente), manifestava l'avviso che tale componente retributiva, essendo parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente, potesse essere riconosciuta anche al predetto personale, prossimo al pensionamento, con esclusione della sua parte variabile e della retribuzione di risultato. A seguito di tale richiesta, la Ragioneria generale dello Stato, dichiarandosi nettamente favorevole, sottoponeva comunque la questione, con nota n. 0060911 del 3 ottobre 2002, al Dipartimento della funzione pubblica, il quale, a sua volta, con propria lettera n. 2936/10/BC del 29 ottobre 2002, dichiarava testualmente di concordare con quanto rappresentato dal Dicastero circa la possibilità di considerare la retribuzione di posizione (parte fissa) quale parte integrante del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia e quindi la sua inclusione nella retribuzione da riconoscere al personale dell'ex camera direttiva di Ragioneria;

del resto, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, con lettera n. 2407/10/BC del 21 maggio 2001 indirizzata alla Ragioneria generale dello Stato, mostrava di avere già modificato da tempo il criterio restrittivo espresso nella circolare n. 12/2000 in ordine alla composizione del trattamento economico fondamentale del dirigente, dichiarando di ravvisare nella quota minima della retribuzione, di posizione contrattualmente prevista e caratteristiche del trattamento economico fisso corrisposto ai dirigenti a prescindere dalla posizione funzionale ricoperta e di propendere, sulla base delle disposizioni di cui al predetto art. 73, a ritenere detta quota minima come parametro di riferimento economico spettante, ai fini pensionistici, al personale dei ruoli ad esaurimento;

viene quindi da chiedersi perché mai fino a tutt'oggi non si sia ancora provveduto a compiere un elementare atto di giustizia modificando in tal senso la circolare in questione;

bisogna tuttavia riconoscere che lo stesso Dipartimento della Funzione pubblica non ha mancato di promuovere, pochi mesi dopo la data della citata lettera, una prima iniziativa, chiedendo alla Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, il preventivo assenso per un aggiornamento del terz'ultimo capoverso della circolare n. 12/2000, con l'inserimento della voce relativa alla retribuzione di posizione minima contrattualmente prevista tra le componenti del trattamento economico fondamentale del dirigente di seconda fascia, per incrementare nella giusta misura l'importo della base retributiva sulla quale commisurare le pensioni spettanti agli *ex* funzionari delle qualifiche ad esaurimento;

a sua volta, la Ragioneria generale dello Stato, con lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 si esprimeva favorevolmente, dichiarando che la parte fissa della retribuzione di posizione di cui al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 era da ritenersi speculabile ai fini pensionistici in favore del personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento), in quanto, non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali e tale da assumere connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio;



nella stessa lettera (ultimo capoverso) la Ragioneria generale, con riferimento al valore minimo della retribuzione di posizione previsto dalla previgente disciplina contrattuale (CCNL 9 gennaio 1997), considerava tale valore ugualmente speculabile ai fini pensionistici in favore del personale stesso;

tuttavia, nonostante il parere favorevole manifestato in maniera così chiara dalla Ragioneria generale dello Stato, nessuna rettifica veniva apportata alla circolare in questione;

peraltro, l'emanazione di una circolare modificativa in tal senso fu anche oggetto di proposta del Capo di gabinetto dei Vice Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Gianfranco Fini, con lettera del 23 novembre 2005 indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, al Capo dell'Ufficio legislativo dello stesso Ministero ed al Ragioniere Generale dello Stato, in cui venivano sollecitate concrete iniziative per una congrua soluzione dell'annoso problema, tenuto anche conto della grave disparità di trattamento che si veniva a creare tra ex funzionari di identica posizione professionale a seguito delle sentenze favorevoli pubblicate fino a quel momento dalla Corte dei conti in sede regionale cui, peraltro, ne vanno ora aggiunte molte altre emesse successivamente con le quali, insieme alle precedenti, sono stati accolti i ricorsi presentati da ex funzionari dei ruoli ad esaurimento che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento del diritto alla inclusione nella propria base pensionabile -quota A- della parte fissa o minima della retribuzione di posizione dell'*ex* primo dirigente, proprio perché considerata componente essenziale del trattamento economico fondamentale di quest'ultimo;

infatti, fino al 12 settembre 2011, la Corte dei conti ha pubblicato in sede regionale le sentenze di accoglimento di seguito indicate: sentenze n. 2294 del 15 ottobre 2003 e n. 1999 del 3 ottobre 2005 - sezione Lazio; sentenza n. 1550 del 10 dicembre 2003 - sezione Lombardia; sentenza n. 271 del 10 febbraio 2004 - sezione Abruzzo; sentenze n. 417 del 6 aprile 2004 e n. 126 del 23 marzo 2005 - sezione Sardegna; sentenza n. 590 e 591 del 16 settembre 2005 - sezione Marche; sentenza n. 222 del 7 dicembre 2006 - sezione Liguria; sentenza n. 124 del 24 maggio 2007 - sezione Molise; sentenza n. 510 del 4 aprile 2007 e sentenze n. 835 e 837 del 30 maggio 2007 - sezione Toscana;

in particolare, la sentenza n. 271 sezione Abruzzo è stata anche espressamente valutata in modo positivo da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. CS 24351/04 sezione 7- avvocato Nunziata, del 17 maggio 2004;

tuttavia non va sottaciuto che nel corso dell'attuale vertenza giudiziaria sulla materia in oggetto l'orientamento della Magistratura contabile si manifesta tutt'altro che univoco, in quanto, a fronte di sentenze come quelle citate, sono state emesse - nell'ambito della stessa Sezione giurisdizionale e, in qualche caso, anche da parte dello stesso giudice - pronunce di segno diametralmente opposto nei confronti di soggetti che rivestivano posizioni

assolutamente identiche, rendendo così del tutto aleatorie le decisioni della Corte dei conti in ordine alla materia stessa;

con queste ultime pronunce una parte della magistratura contabile, facendo proprio l'errato criterio di cui alla più volte citata circolare n. 12/2000, sostiene fra l'altro che la retribuzione di posizione non può costituire elemento pensionabile per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, essendo legata al concreto svolgimento delle funzioni dirigenziali: essa, quindi, non tiene in alcun conto che quest'ultima affermazione è vera solo per quanto riguarda la parte variabile della retribuzione in parola, come appare ormai del tutto pacifico (si veda l'accennata deliberazione della Corte dei conti n. 2/2004/P del 26 febbraio 2004); inoltre l'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 non richiede affatto, per la sua attuazione, l'effettività dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

peraltro, il problema relativo al trattamento pensionistico dei funzionari delle qualifiche ad esaurimento non è rimasto circoscritto al solo ambito degli uffici amministrativi e della Corte dei conti, ma è stato anche oggetto di intervento in sede parlamentare mediante ben nove interrogazioni parlamentari, in gran parte ancora inevase;

in risposta alle interrogazioni 4-03325 del 12 novembre 2002 e 4-04475 del 18 novembre 2002, proposte rispettivamente dal Sen. Eufemi e dall'on. Fiori, il Ministro della funzione pubblica *pro tempore*, avvocato Luigi Mazzella, dichiarava, nel maggio 2004, che una proposta a suo tempo avanzata dal proprio Dipartimento al Ministero dell'economia e delle finanze, tendente a riconsiderare in via interpretativa la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa, ai fini di una eventuale modifica della circolare n. 12/2000, rimosse parere negativo da parte del Ministero stesso, il quale avrebbe sostenuto che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi o minimi, non era assimilabile al trattamento economico fondamentale del dirigente, per effetto delle norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001 che stabilivano limiti temporali e quantitativi per il pagamento della retribuzione di posizione di parte fissa ai dirigenti del cosiddetto ruolo unico posti temporaneamente a disposizione della Presidenza del consiglio dei ministri;

a questo proposito, oltre a rilevare che il diverso orientamento manifestato dalla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 23330 del 1° marzo 2002 avrebbe dovuto avere di per sé valore assolutamente determinante, stante la specifica competenza tecnico-istituzionale in materia, che tale organo riveste nell'ambito dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze, si esprimono, nel merito, altre fondate riserve sulla base di ulteriori considerazioni, atteso che le norme di cui al citato art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 furono previste per una categoria del tutto marginale della dirigenza statale. In secondo luogo, si rileva che l'avvenuta soppressione del predetto ruolo unico, con il ripristino dei ruoli separati e la riassegnazione alle rispettive amministrazioni di provenienza di tutti i dirigenti, compresi quelli in regime di disposizione, hanno fatto sì che le norme di cui all'art. 24 del contratto collettivo na-

zionale del lavoro del 5 aprile 2001, di esclusiva pertinenza di questi ultimi dirigenti *sui generis*, siano dei tutto inoperanti;

infine, pur facendo completa astrazione da quanto osservato ai punti precedenti, resta comunque il fatto che il problema sollevato dal Ministero dell'economia si riferisce a una disposizione contrattuale di natura retributiva, non avente alcuna relazione con il richiamato art. 73, che, viceversa, regola una materia di carattere esclusivamente pensionistico. Del resto, analogo principio viene chiaramente enunciato proprio nella stessa circolare n. 12/2000, nella parte in cui si evidenzia che detto articolo, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29 del 1993, che pure comportò notevoli mutamenti della disciplina in materia di pubblico impiego;

pertanto, nel caso specifico, si ha motivo di ritenere che il richiamo all'art. 24 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 non appaia pertinente alla questione in esame;

più recentemente, a distanza di circa 5 anni dalla precedente iniziativa conclusasi negativamente, il Dipartimento della funzione pubblica, in considerazione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia e mostrandosi ancora una volta propenso a riconsiderare benevolmente la tormentata questione, ha reiterato, con lettera n. 41834 del 15 gennaio 2006, la medesima richiesta a suo tempo avanzata alla Ragioneria generale dello Stato con la citata lettera n. 269/10/BC del 30 gennaio 2002, sottoponendo nuovamente alle valutazioni di quest'ultima l'opportunità di intervenire sulla disciplina applicativa come contenuta nella predetta circolare n. 12/2000, nel senso di riconoscere anche la retribuzione di posizione in parte fissa (ovvero minima) nel calcolo della base pensionabile del personale ad esaurimento;

a tale lettera ha unito una bozza di nuova circolare nella quale, dopo un breve richiamo al contenuto della circolare n. 12/2000, viene proposta la formulazione per cui si fa presente che l'evoluzione normativa intervenuta nella struttura retributiva della categoria di riferimento (cioè quella dei dirigenti) induce a riconsiderare il precedente indirizzo per quanto riguarda l'esclusione della componente collegata alla posizione. Invero con la previsione - confermata di recente dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 5 aprile 2001 - di una parte fissa e di una variabile nell'ambito della retribuzione di posizione, si può ritenere che solo la componente fissa, in quanto non strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, abbia assunto connotati propri più del trattamento economico fondamentale che di quello accessorio e, pertanto, possa considerarsi anch'essa speculabile, ai fini pensionistici, per la categoria di personale interessato (personale dei ruoli ad esaurimento); il nuovo indirizzo, come sopra espresso, non può non ripercuotersi anche nei confronti del personale cessato dal servizio durante la vigenza dei precedenti contratti con riferimento, beninteso, al valore minimo della retribuzione di posizione anche tenuto conto della giurisprudenza intervenuta, nei sensi che precedono, d'intesa con il

Ministero dell'economia e delle finanze, deve quindi intendersi modificata la circolare in oggetto;

con successive lettere n. 11431 del 16 marzo 2007 e n. 43241 del 9 novembre 2007, lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, a fronte dell'assoluto silenzio della Ragioneria generale dello Stato ha poi sollecitato per ben due volte, la precedente nota n. 41834 del 15 novembre 2006, segnalando, al tempo stesso, anche altre decisioni favorevoli della magistratura contabile;

nonostante il lungo tempo trascorso e questo coro unanime di consensi espressi da così importanti organi istituzionali competenti, la questione di cui trattasi risulta ancora in attesa di soluzione;

peraltro, occorre aggiungere che il diritto rivendicato, tradotto in termini economici, non rappresenta altro che un risarcimento puramente morale per tutta la categoria interessata, stante la modesta entità della cifra corrispondente, notevolmente ridotta per effetto dell'applicazione dell'aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata, dei tributi cui è sottoposta e dell'incessante aumento del costo della vita verificatosi in questi ultimi anni;

considerato infine che è attualmente in discussione alla Camera, in XI Commissione (Lavoro), un disegno di legge mirante a risolvere e disciplinare la materia in questione (Atto Camera 3999),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sanando questa situazione a parere dell'interrogante di palese ingiustizia ed emanando da parte del Dipartimento della Funzione pubblica una nuova circolare che, ai fini di una seria e corretta applicazione dell'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e a parziale modifica di quella precedente, preveda, quale parametro di riferimento per il calcolo delle pensioni riservate agli ex funzionari dei ruoli ad esaurimento, le seguenti voci retributive dei dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia: 1) stipendio tabellare; 2) indennità integrativa speciale; 3) RIA maturata al 30 novembre 1995; 4) retribuzione di posizione di parte fissa, pari al suo valore minimo contrattualmente previsto, di cui, rispettivamente, al contratto collettivo nazionale del lavoro 9 gennaio 1997 e al contratto collettivo nazionale del lavoro 5 aprile 2001.

(4-07239)

(4 aprile 2012)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo, confermando gli elementi di risposta del 13 febbraio 2012 forniti all'interrogazione 4-06683 di identico contenuto, presentata dallo stesso interrogante, si rappresenta quanto segue.

Nel merito, si ribadisce che la materia del trattamento di quiescenza del personale appartenente ai ruoli ad esaurimento risulta attualmente disciplinata dall'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e, in applicazione dello stesso, dalla circolare n. 12/2000 del Dipartimento della funzione pubblica: tale circolare, nello specifico, prevede che, per la liquidazione delle pensioni da corrispondere al personale menzionato, è necessario porre come parametro di riferimento il "trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale) nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali".

Peraltro, come già ampiamente illustrato in precedenza, tale orientamento è stato ripetutamente confermato sia dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ha espresso parere sfavorevole all'inserimento della retribuzione di posizione "parte fissa" nella determinazione della base del calcolo del trattamento pensionistico del personale dei ruoli ad esaurimento, sia dalla Corte dei conti (III Sezione, sentenze n. 497/2005 e n. 409/2006) che, pronunciandosi sull'argomento, ha ribadito l'impossibilità di computare ai fini pensionistici anche la retribuzione di posizione, seppur nella sola componente "parte fissa".

Per quanto riguarda poi la richiesta in merito all'eventuale emanazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di una nuova circolare che definisca il trattamento economico del personale in questione, si fa presente che, come noto, solo la legge ed il contratto collettivo nazionale sono strumenti idonei a definire il trattamento economico del personale della pubblica amministrazione; diversamente, la circolare ha soltanto una funzione interpretativa ed attuativa di norme già previste dalla legge e dal contratto.

Infine, si ribadisce che la problematica in esame non risulta essere strettamente riconducibile all'ambito delle competenze delegate al Ministro, trattandosi di questioni connesse alla materia pensionistica nonché al trattamento economico dei pubblici dipendenti e, pertanto, riconducibili alla competenza, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia; si rammenta, altresì, che un'eventuale modifica normativa nel senso richiesto dall'interrogante dovrà essere sottoposta alla valutazione collegiale del Governo e necessariamente armonizzarsi con la recente riforma del sistema pensionistico-previdenziale, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011 "salva Italia".

*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

PATRONI GRIFFI

(11 maggio 2012)

D'ALIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/25 del 16 luglio 2010 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno in data 14 luglio 2010 con il n. 7458;

l'art. 97 della Costituzione prevede che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

pertanto, per quanto sopra riportato e come dichiarato dallo stesso Ministro dell'Interno, tale graduatoria rappresenta, ad oggi, l'unico "serbatoio" utile cui attingere per l'assunzione di vigili del fuoco nei prossimi anni;

dalla data di pubblicazione della graduatoria del concorso sono stati già avviati due corsi di formazione professionale, il 70° ed il 71° Corso per Allievi Vigili del fuoco, che hanno complessivamente coinvolto, all'incirca, 1.600 individui;

infatti, fino alla data del 7 febbraio 2011, sono stati chiamati a visita circa 2.900 soggetti, di cui 2.700 circa sono risultati idonei;

rimangono in attesa di chiamata quindi circa 1.100 soggetti risultati idonei;

è ormai trascorso più di un anno dalla visita medica di idoneità;

permane una forte carenza di organico per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

si chiede di sapere se, alla luce della manifesta carenza di organico in cui versa il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministro in indirizzo non intenda avviare, quanto prima, un ulteriore corso di formazione professionale attingendo a tutti coloro che sono rimasti tra gli idonei al 7 febbraio 2011 onde evitare che decorra ulteriore tempo dalla verifica di idoneità e ottimizzando così le risorse già impiegate per l'espletamento del concorso e delle stesse visite di idoneità.

(4-06920)

(22 febbraio 2012)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiede che venga avviato un ulteriore corso di formazione professionale, per incrementare l'organico dei Vigili del fuoco, attingendo dalla graduatoria del concorso a 814 posti per l'accesso alla medesima qualifica.

Al riguardo, si assicura che il Ministero dell'interno è impegnato affinché le misure di contenimento della spesa pubblica non incidano negativamente sulla missione e i compiti affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, per l'anno in corso, al fine di colmare le carenze di organico derivanti dal *turn over* del 2011 e di garantire l'efficienza funzionale del Corpo, è in fase di programmazione l'assunzione di 680 unità.

Pertanto l'attività di ripianamento dell'organico, svolta già da tempo da questa amministrazione, proseguirà anche nei prossimi anni.

L'avvio di un nuovo corso di formazione per il personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco potrà avvenire soltanto dopo l'emanazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del decreto di autorizzazione all'assunzione delle unità di personale.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRARA

(3 maggio 2012)

---

FASANO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

sabato 17 dicembre 2011 si è verificata l'invasione di un gruppo di bovini sul raccordo autostradale Avellino-Salerno in direzione sud, tra le uscite di Lancusi e Baronissi, in prossimità della galleria di Cologna;

l'invasione ha provocato più di dieci chilometri di coda mandando il traffico in *tilt* non solo sul suddetto raccordo, ma anche sulle arterie cittadine dei Comuni di Baronissi, Pellezzano e Fisciano;

solo l'intervento di personale Anas, polizia stradale, carabinieri, corpo forestale, Polizia municipale e Azienda sanitaria locale (Asl) è riuscito ad allontanare la mandria di mucche dalla sede stradale e a ripristinare la normale circolazione;

considerato che il fenomeno delle mucche vaganti non è nuovo e, nel tempo, è stato causa di diversi incidenti, anche gravissimi. Nel 2004 la studentessa universitaria Maria Teresa Turturiello morì dopo essersi schiantata con l'auto contro un bovino vagante. Una simile tragedia è stata sfiorata nel novembre 2011, quando due ragazzi di Nocera, all'altezza dell'uscita au-

tostradale di Baronissi, si sono imbattuti in una mandria, distruggendo l'auto e provocando la morte di due animali;

tenuto conto che diversi sindaci della zona, per garantire la sicurezza degli automobilisti e per evitare problemi alla viabilità locale, hanno adottato ordinanze volte a colpire con pesanti sanzioni amministrative gli allevatori i cui animali creano pericolo e distruzione alle coltivazioni, a chiedere agli stessi allevatori il rimborso delle spese anticipate dal Comune per la cattura dei loro animali, o addirittura a disporre l'abbattimento degli stessi bovini in caso di estrema necessità per l'incolumità pubblica,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta sopra e, in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare per porre fine a un fenomeno tanto diffuso quanto pericoloso.

(4-06464)

(21 dicembre 2011)

RISPOSTA. - Si comunica che il fenomeno legato alla presenza di animali, allo stato libero, sulla sede autostradale del raccordo Salerno-Avellino è un problema più volte segnalato dalla società Anas alle autorità competenti. Analoghi casi, infatti, si sono verificati, sia pure sporadicamente, anche in precedenti occasioni.

Dopo l'ultimo episodio, avvenuto in prossimità dello svincolo di Baronissi, nel novembre 2011 si è tenuta presso la Prefettura di Salerno un'apposita riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni e delle autorità locali interessate. In tale consesso sono stati previsti interventi mirati ad arginare il fenomeno.

Si fa presente, inoltre, che il tratto sul quale si è verificata l'ultima occupazione della sede stradale da parte dei bovini è provvisto di adeguate recinzioni; tuttavia, le barriere non risultano sufficienti in quanto gli animali vengono lasciati liberi di pascolare senza alcun controllo proprio in prossimità degli imbocchi del raccordo e, pertanto, entrano attraverso le rampe di accesso.

L'Anas ha comunicato di aver sempre assicurato la massima sorveglianza sul tracciato in questione: tuttavia, senza un'azione specifica e coordinata con le autorità competenti, volta ad individuare e sanzionare le responsabilità dei soggetti preposti alla custodia degli animali, non è possibile evitare il ripetersi di simili episodi, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza stradale.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PASSERA

(9 maggio 2012)



FASANO. - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel nostro Paese le grandi realtà archeologiche sono numerose e diffuse. Molte sono note da sempre e fanno parte del nostro immaginario collettivo: Tarquinia, Cerveteri, Pompei, Paestum e così via. Altre realtà invece sono comparse all'improvviso e si sono affermate in pochi anni con forza, fino a costituire un vera "sorpresa" archeologica. Un caso significativo è quello di Pontecagnano (Salerno), che a partire dagli anni '60 del XX secolo è stata interessata da numerosi ritrovamenti archeologici, databili dalla preistoria a tutta l'età romana, passando per le diverse fasi della civiltà etrusca. Una città antica che si estende per circa 80 ettari, in parte già acquisita alla mano pubblica e per il resto interamente protetta e vincolata, diventata uno dei pochi parchi archeologici effettivamente creati in Italia. Il 21 aprile 2007 è stato anche inaugurato il nuovo museo nazionale, "Gli etruschi di frontiera", che espone le testimonianze materiali più significative delle diverse epoche storiche. Gli scavi archeologici hanno documentato l'esistenza di due santuari, una porzione del centro abitato (visitabile presso il parco archeologico) e due necropoli che complessivamente hanno restituito circa 9.000 sepolture databili dal 3500 a.C. fino all'alto medioevo. In fase preistorica il sito fu abitato dalle popolazioni della cultura del Gaudio tipiche della Campania dell'età del rame. Tra il IX e l'VIII secolo a.C. emergono i classici tratti della civiltà villanoviana tipici dell'Etruria del tempo che sfociano nel successivo periodo etrusco. Nel IV secolo a.C. il centro viene a contatto diretto con alcune popolazioni limitrofe (Sanniti e Lucani) e le tracce archeologiche restituiscono le influenze che le nuove culture hanno esercitato nella società urbana. Per il periodo romano, grazie alle fonti di Plinio il Vecchio e Strabone, fu edificata sul sito della città etrusco-campana, la colonia di Picentia.

il parco eco-archeologico, con una superficie di 22 ettari di frutteti e aree agricole aperte al pubblico, è, oltre a un polmone verde per i cittadini, l'unica testimonianza *in situ* per la fruizione dell'abitato di origine etrusca, probabilmente chiamato Amina e risalente al VI secolo a.C. e, di età romana, Picentia, fondata nel 268 a.C.;

considerato che:

per la gestione del sito sin dal 1999 il parco eco-archeologico di Pontecagnano si è avvalso della presenza prima degli obiettori di coscienza, poi dei volontari del servizio civile;

nel 2011, Legambiente è stata supportata dai giovani volontari del servizio civile (4 unità invece delle 12 del 2010), i quali hanno svolto un lavoro indispensabile, tale da consentire al sito la stessa apertura quotidiana;

il 9 gennaio 2012 è scaduto il progetto per i suddetti quattro volontari di servizio civile;

senza il lavoro dei volontari, al pubblico non potranno essere offerti gli stessi servizi, tra i quali: l'apertura nei giorni festivi, la gestione della biblioteca custodita nella casetta di legno, l'aiuto agli anziani nella gestione degli "orti di città";

per far fronte a servizi minimi indispensabili quali il taglio dell'erba degli orti, sarà necessario aumentare il contributo annuale degli ortolani (da 30 a 60 euro);

tenuto conto che:

il parco eco-archeologico di Pontecagnano è tra i più rinomati del sud Italia;

gli "orti di città" presenti all'interno del parco svolgono un'importantissima funzione sociale,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e, se e quali azioni intendano promuovere per consentire al parco eco-archeologico di Pontecagnano di continuare a funzionare a pieno regime offrendo ai cittadini gli stessi servizi, sia in termini quantitativi che qualitativi.

(4-06544)

(10 gennaio 2012)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in cui l'interrogante chiede notizie in ordine al funzionamento del parco eco-archeologico di Pontecagnano (Salerno), a suo dire potenzialmente compromesso dalla scadenza del progetto, avvenuta il 9 gennaio 2012, che impegnava 4 volontari del servizio civile, si rappresenta quanto segue.

La competente Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta riferisce che il parco si estende su una superficie di circa 10 ettari, acquisita al demanio dello Stato e situata tra la strada statale 18 e l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nell'area dove un tempo sorgeva un antico ed importante insediamento di origine etrusca, fondato nel IX sec. a.C. e vissuto fino ad epoca tardo antica.

Progettato e realizzato dalla Soprintendenza, con fondi ministeriali e della Comunità europea, secondo un'impostazione non tradizionale che ne prevede il futuro ampliamento su tutta l'area occupata dalla città antica, il parco si inserisce in un programma di risanamento ambientale e di recupero territoriale.

L'esplorazione archeologica vi ha interessato, per ora, solo una piccola area di circa 500 metri quadri che, adeguatamente protetta, è stata allestita con pannelli didattici esplicativi.

La vasta area non esplorata, dal carattere paesaggistico tipicamente rurale, offre l'opportunità di catalizzare molteplici interessi e di essere fruita come area comunitaria per il gioco ed il tempo libero.

L'area del parco è stata affidata in gestione, con convenzione del 12 marzo 1999, rinnovata il 6 luglio 2009, a Legambiente Campania, che ne garantisce l'apertura al pubblico e vi realizza progetti di interesse sociale e culturale, organizzandosi, con i propri volontari, in piena autonomia.

Ciò premesso, in merito a quanto riportato nell'interrogazione si fa presente che la Soprintendenza non ha mai attivato con l'Ufficio nazionale del servizio civile progetti per l'assegnazione di volontari presso il parco eco-archeologico di Pontecagnano, né l'impiego dei volontari rientra tra gli aspetti che regolano la convenzione stipulata con Legambiente.

Resta, comunque, da precisare che, ad oggi, non sono pervenute da parte dell'associazione segnalazioni di difficoltà di gestione del parco, né sono state riscontrate riduzioni dei servizi finora assicurati o contrazioni della fruibilità dell'area archeologica.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

ORNAGHI

(11 maggio 2012)

---

LATORRE. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in Puglia, il settore del turismo ha registrato nel corso degli ultimi anni risultati fortemente positivi, contribuendo alla crescita economica ed occupazionale nell'ambito dell'intero territorio della regione, con particolare riguardo alle aree costiere;

tali risultati, tuttavia, rischiano di essere compromessi, con viva preoccupazione degli addetti al settore turistico, dell'opinione pubblica e delle istituzioni locali, in conseguenza del vorticoso incremento di progetti di ricerca di idrocarburi *offshore* nei mari Adriatico e Jonio nel tratto antistante alle coste pugliesi;

alcune società specializzate nella ricerca di idrocarburi *offshore*, infatti, hanno presentato, nel corso degli ultimi mesi, ai Ministeri competenti richieste di permesso per la ricerca di idrocarburi di fronte alle coste della Puglia: in particolare, la Spectrum Geo per tutta la costa pugliese, la Northern Petroleum per il tratto di mare antistante alle coste che vanno da Bari

fino a Santa Maria di Leuca e la Petroceltic Else per la zona marina delle isole Tremiti;

la Spectrum Geo, secondo le richieste di permesso, eseguirà le proprie ricerche di idrocarburi nel mare di fronte alla costa della provincia di Barletta-Andria-Trani mediante l'utilizzo di cannoni pneumatici che sparano onde acustiche sui fondali per valutarne la risposta sismica;

tale tecnica, che verrà utilizzata anche in altre aree antistanti alle coste pugliesi, appare particolarmente pericolosa in quanto, come dimostrano ampi studi scientifici, rischia di provocare danni irreversibili al settore della pesca locale e alla biodiversità del mare Adriatico, con particolare riguardo a molluschi, ai grandi vertebrati come tartarughe marine, delfini, cetacei e ad altre specie marine che negli ultimi anni hanno subito un impatto antropico devastante;

dalle trivellazioni discendono, poi, ulteriori rischi ambientali rappresentati dal riversamento in mare di scarti di lavorazione, di fanghi e idrocarburi che per effetto delle correnti marine potrebbero interessare ampi tratti delle coste pugliesi e compromettere il comparto turistico;

il TAR, con propria pronuncia, ha sospeso le attività di trivellazione della Northern Petroleum per la ricerca di idrocarburi nel mare delle isole Tremiti fino al 22 marzo 2012;

la compagnia Petroceltic Else ha ottenuto il permesso, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per effettuare prospezioni *offshore* in un'area prossima alle Tremiti, fatto questo che desta particolari preoccupazioni per il delicato equilibrio bio-marino dell'area,

si chiede di sapere:

quali misure il Governo intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia ambientale delle coste della Puglia e, in particolare, dell'area marina delle isole Tremiti, e per proteggere i delicati equilibri faunistici in mare, a forte rischio in conseguenza dell'intensa attività di ricerca di idrocarburi *offshore*;

se abbia valutato, in sede di rilascio dei permessi di ricerca di idrocarburi *offshore* al largo delle coste pugliesi, i rischi e le ricadute economiche ed occupazionali sul settore del turismo e della pesca locale in caso di inquinamento da idrocarburi dell'area marina e quali siano le risultanze di tali eventuali valutazioni.

(4-06262)

(17 novembre 2011)

RISPOSTA. - Per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Si premette che la specificità della materia trattata e la delicatezza delle questioni ivi rappresentate sono conseguenti al tentativo di armonizzare e garantire, da una parte, la salvaguardia ambientale delle coste della Puglia e del sistema biomarino dell'area, dall'altra, la prioritaria necessità di riattivare le ricerche di idrocarburi *offshore* indispensabile ad incrementare le risorse energetiche del sistema Italia.

In particolare, in relazione ai permessi di ricerca vigente a cui si fa riferimento il cui titolare è la società Northern Petroleum, si informa che è stata autorizzata da questo Ministero, dopo valutazione positiva da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una campagna sismica 2D per 480 chilometri quadrati nell'agosto 2011, realizzata successivamente alla fine del mese di novembre 2011. Allo stato attuale la società Northern Petroleum ha presentato istanza di sospensione della vigenza di ambedue i permessi in attesa del pronunciamento di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'ambiente, relativamente allo svolgimento di un'ulteriore campagna sismica 3D.

Altresì, in merito all'istanza di prospezione di ricerca d1F.P-SP richiesta dalla società Spectrum Geo Ltd e sottoposta all'esame della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) nel mese di luglio 2011, è stato espresso parere favorevole. Al momento l'istanza è sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente. Questo Ministero è in attesa, per la prosecuzione dell'istruttoria, dell'esito di tale procedura. Si ritiene opportuno ricordare che un permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, valido per un anno, che consente al titolare di effettuare solamente indagini geologiche e geofisiche.

In relazione alla società Petroceltic questa ha presentato due istanze di permesso di ricerca contigue ubicate a largo delle coste abruzzesi e molisane a circa 20 chilometri dalle isole Tremiti. Con attinenza alla prima istanza, in riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 128 del 2010 l'area si colloca al di fuori da qualunque area protetta ai sensi dello stesso decreto legislativo ed il programma dei lavori proposto prevede studi geologici e indagini geofisiche e solo successivamente, previa verifica di compatibilità ambientale, l'eventuale perforazione di un pozzo esplorativo. Con decreto interministeriale, del marzo 2011, il Ministero dell'ambiente ha espresso giudizio positivo esclusivamente per quanto attiene alla parte relativa all'indagine sismica con la tecnica *air gun* (bolle di aria compressa sottomarine) e comunque subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni. È stata rinviata a nuova valutazione di compatibilità ambientale la perforazione del pozzo di prova. Le Regioni Puglia e Molise, la Provincia di Campobasso ed alcuni Comuni hanno presentato ricorso al TAR Lazio. È da evidenziare che questo Ministero non potrà svolgere alcuna attività istruttoria per l'istanza in parola, in attesa della decisione del TAR.

In relazione alla seconda istanza questo Ministero nel gennaio 2011 ha proceduto alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse della ripermimetrazione per adeguamento al decreto le-

gislativo n. 128 del 2010. La Petroceltic ha sottoposto al Ministero dell'ambiente il programma lavori per la valutazione di compatibilità ambientale. La relativa procedura è stata attivata chiedendo i pareri e le osservazioni alle amministrazioni interessate (altri Ministeri, Regioni, Province e Comune).

Si evidenzia che il giudizio sulla compatibilità ambientale delle attività è vincolante per le successive autorizzazioni di competenza di questo Ministero che non potranno comunque essere rilasciate in caso di esito negativo.

Allo stato degli atti non è stato quindi accordato alcuno dei due permessi di ricerca alla società Petroceltic né tantomeno autorizzati lavori di ricerca o di perforazione.

Infine in merito ai rischi ambientali rappresentati da sversamento in mare di idrocarburi e ai timori per il delicato equilibrio biomarino e faunistico dell'area si esprime quanto segue.

La contaminazione del mare Mediterraneo in generale e del mare Adriatico deriva per la maggior parte dal trasporto marittimo e in misura minore dalle attività in terraferma. Le sostanze eventualmente rilasciate dalle navi nei casi di lavaggi di cisterne e incidenti entrano nella catena alimentare delle specie marine per un raggio che dipende dalla composizione e dalla quantità degli idrocarburi e dalle condizioni meteo del mare e può superare di molto ma anche essere ampiamente inferiore ai 10 chilometri. In particolare il traffico petrolifero nel Mediterraneo, il più consistente tra tutto il trasporto marittimo di merci, rappresenta infatti circa il 20 per cento del traffico mondiale marittimo.

L'inquinamento da idrocarburi, collegato alle attività in mare, ha principalmente due distinte origini: inquinamenti dovuti ad incidenti; inquinamenti derivati dall'attività operativa delle navi, come lo scarico in mare di acque di zavorra, slop, morchie, eccetera.

In questo quadro (come si vede in una tabella a disposizione dell'interrogante), l'attività mineraria gioca un ruolo assolutamente marginale, a livello mondiale il contributo delle attività minerarie *offshore* all'inquinamento marino da idrocarburi è pari al 2 per cento del totale.

Non si hanno riscontri di casi di spiaggiamento di cetacei nei mari italiani, conseguenti ad operazioni sismiche mediante *air gun*. In particolare non risultavano autorizzate da questo Ministero attività di questo tipo a mare nel periodo in cui si sarebbero verificati spiaggiamenti di esemplari sul litorale pugliese (2009) e, come risulta dalla sintesi della relazione finale sull'evento dell'Università di Padova, "i sonar, come quelli correlati alle attività di prospezione presenti anche in Adriatico, non possono essere considerati come agenti causali lo spiaggiamento per il loro impatto diretto".

Da ultimo con riferimento alla valutazione da parte di questo Ministero, in sede di rilascio di permessi di ricerca a largo delle coste pugliesi,

dei rischi e delle ricadute economiche ed occupazionali nell'area in esame si rappresenta quanto segue.

Successivamente all'incidente avvenuto nel golfo del Messico, alla piattaforma Deepwater Horizon, nella fase di perforazione del pozzo Macondo il Ministero non ha autorizzato nuove perforazioni in acque profonde nei mari italiani. Inoltre, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010 già menzionato, ha prontamente rigettato tutte le istanze di permesso di ricerca interferenti con le zone interdette o ha proceduto alla loro eventuale ripermimetrazione, con la conseguente cancellazione di 3 miliardi di investimenti previsti dai programmi di ricerca. L'eventuale revoca delle autorizzazioni vigenti, relative all'attività di produzione e sviluppo di giacimenti già noti e in produzione, comporterebbe la cancellazione di 6 miliardi di investimenti di sviluppo privati e di riserve di gas e petrolio per un valore di 15 miliardi di euro, la cancellazione immediata di 500 posti di lavoro e lo stato di crisi per 6.000 addetti diretti e 65.000 indiretti.

Si rappresenta inoltre che sarà assunta nel più breve tempo possibile una nuova normativa che assicuri, per le attività di ricerca petrolifera *offshore*, il pieno adempimento nazionale agli obblighi dell'Unione in attuazione della nuova disciplina europea. In merito si segnala che i lavori, avviati per iniziativa del Commissario per l'energia, Oettinger, a giugno 2011, per l'emanazione di un regolamento europeo sulla sicurezza delle attività *offshore* di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi sono in avanzata fase di svolgimento. L'Italia partecipa dall'inizio ai lavori di predisposizione del documento, atteso da tutti gli Stati membri per l'introduzione di nuove norme di sicurezza, di garanzia e di emergenza. A differenza degli altri Paesi europei, l'Italia ha già adottato nuove norme più restrittive sia relativamente alle distanze dalle coste e dalle zone protette, sia in merito ad ulteriori prescrizioni di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni *offshore*; inoltre in materia di sicurezza delle attività *offshore*, l'Italia è considerata dalla UE la migliore nel contesto europeo (fonte EU Proposal for offshore safety regulation).

*Il Ministro dello sviluppo economico*

PASSERA

(4 maggio 2012)